

Proc.n° 913/06 Ruolo Generale Lavoro.

Sentenza n° ____/2010

Depositata il **29.1.2010**

con
redazione contestuale
della
motivazione

TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo
grado, dott. Marilena Rizzo

all'udienza del 29/1/2010 nel procedimento n. 913/06 , Ruolo Lavoro, tra

Xxx Xxx, elettivamente domiciliato in Prato, Via Pallacorda n. 6 , presso lo studio
dell'avvocato Alessandro Gattai, che lo difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

Contro

XxxCostruzioni ed Impianti srl, con sede in Xxx, rappresentata e difesa dall'avvocato
Matteo Forconi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente
domiciliata fuori il circondario di Prato e quindi per legge presso la cancelleria-sede-

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorrente ha adito questa giustizia in tesi, per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento asseritamente intimato il 17/1/06, in ipotesi per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 1/2/06, con condanna della ditta convenuta, alternativamente, alla riassunzione o al pagamento di un indennizzo secondo i parametri previsti dalla legge per l'ipotesi di tutela obbligatoria.

Il ricorrente argomenta le proprie richieste sostenendo che il 17/1/06 egli sarebbe stato licenziato oralmente dal datore di lavoro, allorché questi gli consegnò la lettera di contestazione di violazione disciplinare per essere stato assente ingiustificato nel periodo 9-16 gennaio 2006, mentre egli, in realtà, era assente in quanto autorizzato a fruire delle ferie. Il ricorrente sostiene altresì che detto licenziamento è stato poi confermato con la lettera del 1/2/06.

La società convenuta si è difesa negando il licenziamento orale e negando di avere mai concesso ferie, che anzi erano state espressamente rifiutate al lavoratore, il quale peraltro, le aveva interamente esaurite. Sostiene pertanto l'ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore e la legittimità del licenziamento attuato.

Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato.

L'asserito licenziamento orale non è stato dimostrato, e quindi le richieste ad esso ricollegate non possono trovare accoglimento.

Per quanto concerne il licenziamento disposto con lettera del 1/2/06 ritiene il Tribunale che la società convenuta abbia dimostrato la legittimità dello stesso, atteso che :

- 1) risulta incontestata la circostanza che effettivamente il lavoratore sia mancato dal lavoro nel periodo 9-16 gennaio 2006;
- 2) il lavoratore non aveva ferie ancora da fruire, in quanto, assunto il 23/5/05, aveva già fruito delle ferie in misura superiore al consentito nel periodo 29/7-7/9/05 (cfr. le buste relative a questo periodo, ove risulta la fruizione di ferie dal 1/8 al 26/8 e poi l'ulteriore assenza fino al 7/9/);

- 3) i testi Riccardo Xxx e Gioacchino Xxx hanno confermato che a fronte della richiesta di ulteriori giornate di ferie in coincidenza con la pasqua mussulmana, il legale rappresentante della società aveva opposto un rifiuto;
- 4) la deposizione di Xxx Xxx, compagno di lavoro del ricorrente, (che come questi si è assentato dal lavoro nello stesso periodo e, come il ricorrente, è stato licenziato in via disciplinare e ha dichiarato che il padre del legale rappresentante della società li aveva autorizzati a ritornare al loro paese nel periodo in questione, quale premio per avere lavorato nei giorni festivi di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana), non appare attendibile, da un lato, in quanto il teste ha proposto analogo ricorso nei confronti del datore di lavoro, e ha citato quale testimone il ricorrente, di tal che la sua deposizione è fortemente pregiudicata dal sospetto che la stessa sia stata resa quale scambio di analogo favore nell'altra causa che lo riguarda come parte; dall'altro, in quanto le affermazioni rese dallo stesso non hanno trovato alcun riscontro, risultando, per contro, il dato oggettivo che i lavoratori avevano esaurito le ferie e che prima di Natale avevano chiesto le ferie per il periodo dedotto in giudizio, che erano state loro rifiutate (fatto ammesso sia dall'attore che dal teste Xxx, i quali sostengono che tale decisione datoriale è stata mutata dopo il Natale);
- 5) una eventuale menzogna del datore di lavoro nell'allegazione dei motivi di licenziamento si palesa incomprensibile, alla luce del fatto che il ricorrente ed Xxx erano gli unici suoi due dipendenti ed erano quindi necessari per lo svolgimento dell'attività della società, che infatti i giorni in cui essi non hanno lavorato, non ha svolto alcuna attività nel cantiere ove era addetto il ricorrente (fatto ammesso a verbale dagli stessi lavoratori, che hanno dichiarato che il cantiere era chiuso);
- 6) l'assenza dal lavoro si è protratta oltre 4 giorni e quindi il licenziamento si palesa come sanzione disciplinare adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 98 del CCNL Edilizia Industria del 20/5/04, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e , liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.025,00, di cui €. 800,00 per diritti, €. 1.000,00 per onorari ed €. 225,00 per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Prato, 29/1/2010

Il Tribunale-giudice del lavoro-

(dott.Marilena Rizzo)